

N.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Nocera Inferiore

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. KATIA GAMBERINI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. .... Ruolo Generale – N. .... Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2023

....., C.F. ...., rappresentato e difeso  
dall'Avv. ...., C.F. ...., nella causa R.G. .... e  
dall'Avv. .... C.F. ...., nella causa R.G. ....  
in virtù di mandato in calce

**ATTORE**

....., P.I. ....  
C.F. ...., rappresentata e difesa dall' Avv. ....

**CONVENUTA**

**NONCHE'**

..... L., causa

**CONVENUTA CONTUMACE**

**NONCHE'**

..... C.F. .... residente in .....

**TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE  
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI**

All'udienza de' ..... le parti hanno concluso come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato nella causa RG. n. .... ( assegnata a questo Giudicante) in data ..... conveniva in giudizio avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore la ..... ( società assicuratrice della propria autovettura per la RCA) per sentire dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa J ..... proprietario dell'autovettura ..... e condannare la ..... al pagamento di € ..... oltre sosta tecnica, per i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro stradale avvenuto il ..... o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; e nella causa RG n. .... ( assegnata alla Dott.ssa Pietrosanto Almerinda ) con atto di citazione del



conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Nocera Inferiore

Report n. 1787

Sentenza n. cronol. 1787 del 13/11/2023

Nocera Inferiore la ..... (società assicuratrice della propria autovettura per la RCA) per sentire dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la Sistem Rental srl e condannare la ..... al pagamento di ..... per i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro stradale avvenuto il ..... o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Sulle modalità degli incidenti l'istante riferiva che:

a) il ..... verso le ore ..... in ..... di proprietà di ..... percorrente Via ..... nei pressi del casello autostradale attingeva l'autovettura ..... di proprietà dell'istante, regolarmente parcheggiata lungo il margine destro della carreggiata; mentre il ..... verso le ..... in ..... la ..... di proprietà della ..... transitare Via ..... giunta all'altezza ..... aveva invaso la corsia opposta urtando la ..... che terminava la sua corsa contro un palo sul margine destro della carreggiata.

b) per effetto degli urti, l'autovettura riportava danni. Precisava l'attore sia di avere ritualmente richiesto alla ..... la liquidazione in via transattiva del danno comprensiva della negoziazione assistita mediante pec ..... (causa RG n. ....), sia di avere inviato la messa in mora alle società convenute ed alla ..... (società assicurativa per la R.c.a. della ..... e di avere effettuato la negoziazione assistita mediante pec del ..... e del ..... causa RG n. .... senza peraltro sortire alcun esito. Nel costituirsi in giudizio la ..... eccipiva l'improcedibilità ed improponibilità della domanda nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva; chiedeva la riunione dei giudizi; delle nel merito contestava sia l'"an" sia il "quantum debeatur" con vittoria di spese.

Disposto l'integrazione del contraddittorio nella causa RG. n. .... nei confronti di ..... proprietario della ..... ritualmente citato con atto del ..... le causa veniva rimessa al Coordinatore che ne disponeva la riunione assegnandole a questo Giudicante.

Ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attore contestata (si veda copia libretto di circolazione in atti); passiva di ..... della ..... e della ..... contestate (si veda copia visure PRA e certificato assicurativo in atti); provvedutosi ad esperire l'istruttoria mediante l'assunzione di prova testimoniale; le parti rassegnavano le conclusioni sulla base delle quali la causa veniva riservata per la decisione.

Va previamente dichiarata la contumacia di ..... della ..... in persona del legale rapp.te p.t., i quali, malgrado abbiano ricevuto rituale notificazione dell'atto di citazione, non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio.

Per quanto concerne la causa RG.n. .... s'osserva in relazione alla proponibilità e procedibilità della domanda che come risulta dalla copia della lettera pec indirizzata alla ..... l'attore - ha attivato la procedura per indennizzo diretto. All'uopo si ricorda che l' art 145, II comma, codice delle assicurazioni fa obbligo al danneggiato che abbia chiesto alla propria impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di inviare tale richiesta, per conoscenza, all'impresa d'assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, condizione non effettuata nel caso quo vertetur ove non risulta la richiesta di risarcimento inviata alla ..... società assicurativa per la R.C.A. della ..... tg ..... li proprietà di ..... (cfr. atti)

Conseguentemente la domanda deve essere dichiarata improponibile.



Relativamente alla causa RG n. \_\_\_\_\_) si sottolinea come la pretesa risarcitoria non è stata accolta in quanto non è stata dimostrata la necessaria condizione di proponibilità avendo l'attore, sia pretemporalmente, sia dopo la presentazione della preventiva richiesta risarcitoria nei tempi e con le forme del Dlgs 209/05 sia la negoziazione assistita, come risulta dalla lettere nec e raccomandata ricevute dai convenuti e dalla

il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_

Nel merito la domanda non risulta provata e va rigettata per quanto di ragione e con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Rileva questo Giudice che ai sensi dell'art. 2967 c.c. "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", e che, "la domanda di condanna proposta dall'attore volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere rigettata se non è dimostrata l'an e il quantum". (cfr. C. Cass. sen. N. 10256/1998)

Nel caso di specie l'attore, non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria, atteso che dalla lacunosa ed inattendibile prova testimoniale non è stata confermata la versione dei fatti di causa così come dedotta nel libello introduttivo.

In particolare il teste \_\_\_\_\_, il quale il \_\_\_\_\_ verso le \_\_\_\_\_) si trovava in \_\_\_\_\_, ha dichiarato di avere visto una \_\_\_\_\_

transitare in via \_\_\_\_\_ e che nell'effettuare un curva aveva urtato con la parte anteriore sinistra la parte anteriore laterale sinistra di una \_\_\_\_\_ proveniente dal senso opposto. Il teste aggiungendo che il mezzo attoreo per effetto dell'urto era sbandato impattando con la parte anteriore contro un palo posto a destra della carreggiata, ha precisato di essersi avvicinato e di non ricordare i danni subiti dalla \_\_\_\_\_ (cfr. verbale del \_\_\_\_\_)

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto degli elementi suindicati, della lacunosa ed inattendibile deposizione testimoniale atteso che il teste Iannone nulla ha riferito circa i danni subiti dalla \_\_\_\_\_, nulla se il conducente della \_\_\_\_\_ ha cercato d'evitare l'impatto o procedeva ad una velocità commisurata a quella imposta dalla strada; che la somma di € \_\_\_\_\_ è stata inviata dalla \_\_\_\_\_ a titolo d'offerta stragiudiziale a prescindere da qualsiasi accertamento di responsabilità è da ritenersi congrua e soddisfacente di ogni danno subito dalla parte attrice, essendo stata determinata sulla scorta della perizia tecnica del proprio fiduciario assicurativo; non consentono al Giudicante di ravvisare negli atti causa elementi o indizi di prova tali da potere confortare la tesi dell'attore.

La domanda perciò deve essere rigettata perché non provata.

La delicatezza della questione sottoposta a questo Giudicante giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, attesa l'entrata in vigore del testo novellato dall'art. 282 c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 90- comma 2- della legge 24/11/1990 n. 353, così come da ultimo modificato.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ così provvede:

- 1) **DICHIARA** la domanda improponibile di cui alla causa RG n. \_\_\_\_\_
- 2) **RIGETTA** la domanda perché non provata in relazione alla causa R.G.n. \_\_\_\_\_
- 3) **COMPENSA** tra le parti interamente le spese di giudizio
- 4) la presente sentenza è esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.

Nocera Inferiore 19.07.23

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. KATIA GAMBERINI

